



Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE N. 28

Trasmessa alla Sez. Prov. del Comitato Regionale di Controllo il 22.05.1998

prot. n. 3222 con elenco n. 8/98

Codice Ente

Codice materia

10207

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza stra ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica

OGGETTO: ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI, AGLI EFFETTI DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ED APPLICAZIONE TASSA.

L'anno millenovecentonovantotto, addì ventuno del mese di maggio alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

1	ESPOSITO	Pietro
2	CARISSIMI	Marino
3	MICHELETTI	Carlo
4	MAINO	Bruno
5	RONCALLI	Paola
6	BERETTA	Alessandro
7	CARISSIMI	Claudio
8	MANZONI	Mauro
9	ZANARDI	Stefania
10	RAVASIO	Lorenza
11	CARISSIMI	Anna Rosa
12	BOLOGNINI	Eugenio
13	FUMAGALLI	Francesco

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI
SI	
SI	
	SI
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
Totale	9 4

Partecipa il Segretario comunale Sig. DOTT. SANTO RUSSO

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PROF. PIETRO ESPOSITO

SINDACO

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno

Entra in aula il Consigliere di maggioranza Manzoni Mauro pertanto presenti e votanti sono n. 10 Consiglieri.

Il Presidente presenta ai Consiglieri la proposta di delibera predisposta dal Sindaco, qui di seguito trascritta, avente come finalità l'assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti urbani, agli effetti del servizio raccolta e smaltimento rifiuti ed applicazione tassa:

PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso che l'art. 39, commi 1 e 2, della Legge comunitaria n. 146 del 22.02.94, disponeva, ad ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti propri delle attività economiche compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1 della delibera interministeriale del 27 luglio 1984, integrato dagli accessori per l'informatica, con eliminazione del previgente parere discrezionale di assimilazione riconosciuto ai comuni del D.P.R. n. 915/82;

Visto l'art. 17, comma 3, della Legge comunitaria 1995-1997, n. 128 del 24 aprile 1998, che abroga i commi 1 e 2 del sopracitato art. 39;

Preso atto che ciò fa venir meno l'assimilazione legale predetta, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari (per esempio quelli degli Uffici e dei locali relativi ai servizi e alla mensa, ecc.) con la conseguenza che, dalla data d'entrata in vigore della Legge comunitaria n. 128, tali rifiuti saranno qualificati come speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/93, e, quindi, con l'impossibilità di un loro conferimento al servizio pubblico per lo smaltimento;

Considerato che l'art. 21, comma 2, Lettera g), del "Decreto Ronchi" (D.Lgs. n. 22/97) conferisce ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

Rilevato che, in mancanza dei criteri fissati dallo Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera 2, del D.Lgs. n. 22/97, è opportuno rifarsi a quelli fissati dalla delibera interministeriale n. 27/84;

Visto, altresì, l'art. 43 del D.Lgs. n. 22/97, che esclude dalla possibilità di assimilazione gli imballaggi terziari, mentre gli imballaggi secondari possono essere assimilati, purché in forma differenziata;

Visto il "Regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani" approvato con atto consiliare n. 41 del 28 luglio 1983,

il quale all'art. 4 classifica i rifiuti urbani e gli assimilati come precedentemente previsto dal D.P.R. n. 915/82;

Considerato che, per effetto dell'abrogazione del D.P.R. n. 915/82 e dell'art. 39 L. 146/94, si rende necessario, al fine di disporre del potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, sostituire il contenuto dell'art. 4, sopra richiamato;

Visto l'allegato "A", che individua le tipologie dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani;

Ravvisata pertanto l'opportunità di disporre, prima dell'entrata a regime del D.Lgs. n. 22/97, della revisione generale del regolamento sopra richiamato, al fine di adattarlo alle esigenze territoriali in continua espansione;

Dato atto che, per i rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati agli urbani, si applica la normativa prevista per la raccolta e smaltimento, nonché la tassazione vigente al momento dell'effettuazione del servizio;

Atteso che il servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati agli urbani è svolto dal Comune in regime di privativa, e gestito nelle forme previste dall'art. 23 della Legge 08/06/90, n. 142;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati rispettivamente dal responsabile dei servizi tributi e del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.90 n. 142, così come modificato ed integrato dalla Legge n. 127/97;

S I P R O P O N E

1 - Di disporre del potere di assimilazione di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 22/97;

2 - Di individuare nell'allegato A, le tipologie di rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti solidi urbani;

3 - Di abrogare l'art. 4 del "Regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani" e di sostituirlo come segue:

"Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, nonché di quello concernente l'applicazione della tassa sul loro smaltimento, sono considerati rifiuti urbani:

- a) I rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a)

assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 22/97 (individuati nell'allegato A);

c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e);

4 - Di dare atto che relativamente a tali rifiuti si applica la normativa prevista per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti urbani, nonché la tassazione vigente al momento della effettuazione del servizio;

5 - Il servizio relativo ai rifiuti previsti nel presente regolamento viene svolto da questo comune in regime di privativa e gestito nelle forme previste dall'art. 23 della Legge 08/06/90 n. 142;

6 - Relativamente al regime sanzionatorio dell'abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, di scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private, si applicano le disposizioni previste nel D.Lgs. n. 22/97;

7 - Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Generale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 68, comma 3, del D. Lgs. n. 507/93.

SUCCESSIVAMENTE:

S I P R O P O N E


- di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47, III comma, della Legge n. 142/90.

IL SINDACO

F.to: Prof. Pietro Esposito

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 19 Maggio 1998.

Visto il parere favorevole su detta proposta in ordine alla regolarità tecnico-contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Fatta propria la proposta di deliberazione;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati rispettivamente dal responsabile del servizio tributi e del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.90 n. 142, così come modificato ed integrato dalla Legge n. 127/97;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1 - Di disporre del potere di assimilazione di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 22/97;

2 - Di individuare nell'allegato A, le tipologie di rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti solidi urbani;

3 - Di abrogare l'art. 4 del "Regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani" e di sostituirlo come segue:

"Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, nonché di quello concernente l'applicazione della tassa sul loro smaltimento, sono considerati rifiuti urbani:

a) I rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 22/97 (individuati nell'allegato A);

c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e);

4 - Di dare atto che relativamente a tali rifiuti si applica la normativa prevista per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti urbani, nonché la tassazione vigente al momento della effettuazione del servizio;



5 - Il servizio relativo ai rifiuti previsti nel presente regolamento viene svolto da questo comune in regime di privativa e gestito nelle forme previste dall'art. 23 della Legge 08/06/90 n. 142;

6 - Relativamente al regime sanzionatorio dell'abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, di scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private, si applicano le disposizioni previste nel D.Lgs. n. 22/97;

7 - Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Generale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 68, comma 3, del D. Lgs. n. 507/93.

SUCCESSIVAMENTE:

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47, III comma, della Legge n. 142/90.



ALLEGATO "A"

Fino all'emanazione dei criteri di assimilazione da parte dello Stato, come previsto dall'art. 21, lettera g) del D.Lgs. n. 22/97, valgono le disposizioni previste dalla delibera del Comitato interministeriale del 24 luglio 1984, punto 1.1.1., che identifica come assimilati agli urbani le seguenti tipologie di rifiuto:

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ...) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97;
- Carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari:
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastico e metallo, latte e lattine e simili) ad eccezione di imballaggi terziari e secondari (art. 43 del D.Lgs. n. 22/97);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e Juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simipelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

dm

- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro o di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- nastri abrasivi;

- cavi e materiale elettrico in genere;

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

-accessori per l'informatica.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 IN DATA 21.05.1998, AVENTE PER OGGETTO: "ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI, AGLI EFFETTI DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ED APPLICAZIONE TASSA".

PARERI AI SENSI DELLA LEGGE 8/6/1990, N. 142.

Parere di regolarità tecnico-contabile.

La sottoscritta Rag. Patrizia Sana, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita l'istruttoria di competenza ai sensi dell'art. 53 - 1° comma della Legge 08.06.1990, n. 142, come modificato dalla Legge n. 127 del 15.05.1997, esprime parere favorevole di competenza in ordine alla regolarità tecnico-contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Patrizia Sana

Sotto il Monte Giovanni XXIII°, li 21.05.1998 -

dh




Il Presidente *[Signature]*



Il Segretario comunale *[Signature]*

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 47, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 22 MAG 1998 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22 MAG 1998 al 06 GIU 1998

Addì 22 MAG 1998



Il Segretario comunale *[Signature]*

Il Comitato Regionale di Controllo - Sezione di con nota n. del ha chiesto la produzione di elementi integrativi.
Il Segretario comunale

Controdeduzioni del Comune n. in data, ricevute dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione di il
Il Segretario comunale

Addì

Addì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di BRESCIA in data 22/05/98


Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Comitato non ha riscontrato vizi di illegittimità come da ~~comunicazione~~ ^{atto} n. 30 in data 01/06/1998 per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 5° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Comitato riscontrando vizi di illegittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta del atti n.

Addì 22/05/1998

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA LEGGE N° 142/90



Il Segretario comunale *[Signature]*

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (1).

Addì

Il Segretario comunale

(1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale.